



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

FINANZIAMENTO AGRARIO DOTAZIONE E INVESTIMENTI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene liquidità dalla banca per esigenze legate allo sviluppo aziendale (ad esempio realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi reali, reintegro del capitale circolante aziendale, consolidamento di passività a breve termine).

In genere la sua durata va da un minimo di 18 mesi a un massimo di 10 anni.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

TIPI DI FINANZIAMENTI E LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato al singolo prodotto e specificatamente indicato nel contratto di mutuo.

Caratteristiche specifiche del

FINANZIAMENTO AGRARIO DOTAZIONE E INVESTIMENTI

E' rivolto esclusivamente alle **Imprese** classificate come **"non consumatori"**.

Finalizzato a:

- **credito agrario di dotazione e investimenti materiali**, quali ad esempio:
 - acquisto bestiame
 - acquisto macchinari e attrezzature
 - piccoli miglioramenti fondiari (es.: struttura di irrigazione, serre, palizzate, opere varie che incrementano il valore del fondo)
- **investimenti immateriali**, ad esempio:
 - innovazione tecnologica
 - certificazione di qualità
 - pubblicità, innovazione organizzativa e commerciale
 - tracciabilità di filiera

Il finanziamento agrario dotazione e investimenti copre fino al 100% delle spese sostenute IVA esclusa

Il finanziamento può essere utilizzato anche per finanziare o rifinanziare investimenti in impianti "FER", cioè impianti di produzione di energia proveniente da Fonti di Energie Rinnovabili (ad esempio impianti fotovoltaici, eolici, geotermici, pompe di calore, biogas ecc.), anche nell'ambito di progetti di investimento e/o di efficientamento energetico aziendale.

Il finanziamento può essere assistito dalle garanzie, sussidiaria ovvero diretta, rilasciate dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), che garantiscono la Banca in caso di inadempimento all'obbligo di rimborso del finanziamento da parte del Cliente (la normativa di riferimento e le Istruzioni Applicative sono consultabili sul sito internet www.ismea.it). In particolare:

- la **garanzia sussidiaria**, di natura mutualistica, è obbligatoria ove l'operazione abbia i requisiti previsti dalle Istruzioni Applicative stesse (emanate ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006) ed è sostanzialmente equiparabile ad una fideiussione. Tale garanzia rimborsa, per la quota di competenza, le perdite che residuano dopo la chiusura delle procedure di escussione delle garanzie "primarie" (che la Banca deve obbligatoriamente richiedere al Cliente e acquisire secondo percentuali predeterminate dalla normativa ISMEA), sulla base di percentuali di copertura predeterminate;
- la **garanzia diretta**, può essere rilasciata da ISMEA su richiesta del Cliente, per il tramite della Banca (è dunque facoltativa), ed è escutibile dalla Banca a prima richiesta, senza la necessità di attendere la chiusura delle procedure di recupero del credito.

Si evidenzia che, in caso di garanzia diretta richiesta dal Cliente, deve essere acquisita anche la garanzia sussidiaria sulla quota del finanziamento non coperta dalla garanzia diretta in quanto la garanzia sussidiaria è obbligatoria per le operazioni di credito agrario, ad eccezione dei casi, previsti dalle Istruzioni Applicative di ISMEA - v. sito internet www.ismea.it - in cui tale garanzia non possa essere ottenuta (esempio di eccezione è un finanziamento chirografario per investimenti di durata superiore a 60 mesi: non può essere garantito in via sussidiaria da ISMEA).

Entrambe le garanzie comportano il pagamento da parte del cliente, a favore di ISMEA, di una commissione (v. sezione "Altre spese da sostenere).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ¹

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 5 anni e spread pari a 11,500 %:

Mutuo a tasso fisso (parametrato all'EUROIRS a 3 anni):	TAN	TAEG		(*)	
		senza garanzia ISMEA	con garanzia ISMEA	(Esempio A)	(Esempio B)
con rate MENSILI:	13,840 %	15,982 %	16,249 %	17,602 %	17,900 %
con rate TRIMESTRALI:		15,717 %	15,973 %	17,271 %	17,542 %
con rate SEMESTRALI:		15,387 %	15,629 %	16,852 %	17,088 %

Mutuo a tasso variabile, con rate MENSILI, indicizzato a:	TAN	TAEG		(*)	
		senza garanzia ISMEA	con garanzia ISMEA	(Esempio A)	(Esempio B)
Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	13,530 %	17,535 %	15,889 %	17,234 %	17,535 %
Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	13,584 %	15,686 %	15,952 %	17,298 %	17,598 %

Mutuo a tasso variabile, con rate TRIMESTRALI, indicizzato a:	TAN	TAEG		(*)	
		senza garanzia ISMEA	con garanzia ISMEA	(Esempio A)	(Esempio B)
Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	13,530 %	15,368 %	15,622 %	16,913 %	17,187 %
Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	13,584 %	15,428 %	15,683 %	16,976 %	17,249 %

Mutuo a tasso variabile, con rate SEMESTRALI, indicizzato a:	TAN	TAEG		(*)	
		senza garanzia ISMEA	con garanzia ISMEA	(Esempio A)	(Esempio B)
Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata	13,600 %	15,127 %	15,367 %	16,586 %	16,824 %
Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	13,624 %	15,153 %	15,393 %	16,612 %	16,851 %

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e le imposte per la stipula del contratto. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

(*) Indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo le polizze assicurative facoltative.

¹ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio, 500,00 € per il costo della garanzia Ismea. Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

		VOCI	COSTI
		Importo finanziabile	Nessun importo minimo e massimo.
		Durata	- minima: 13 mesi - massima: 72 mesi Preammortamento max 6 mesi, oltre l'eventuale periodo di preammortamento per allineamento scadenza rata
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo		Tasso fisso: parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di mutuo a 5 anni con spread di 11,500 punti: 13,840 %; AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della stipula. Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di finanziamento indicizzato a: Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata con spread di 11,500 punti: 13,530 % Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata con spread di 11,500 punti: 13,600 % Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata con spread di 11,500 punti: 13,584 % Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata con spread di 11,500 punti: 13,624 %
	Parametro di indicizzazione / riferimento		Vedi tabella dei "Parametri di indicizzazione / riferimento" sotto riportata. Qualora l'Euribor (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.
	Spread		11,500 %
	Tasso di interesse di preammortamento		pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di mora		pari al tasso applicato maggiorato di 2,000 punti
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,000 % con importo minimo di 250,00 €
		Altro	vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE"

	Spese gestione rapporto	Gestione pratica	0,00 €
		Incasso rata	2,75 €
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,95 € elettronico: 0,00 €
		Atti integrativi	Spese per accoli, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura 1,000 % sul debito residuo oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc.
		Sospensione pagamento rate	0,00 €
		Avvisatura rata (applicata solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
		Compenso estinzione anticipata	- operazioni a tasso fisso: 3,000 % - operazioni a tasso variabile: 2,000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
		Spese per richieste di certificazione /documenti legali, contabili, interessi	1,25 €
		Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio, - nel caso di operazioni a tasso indicizzato: la riduzione dello spread; - nel caso di operazioni a tasso fisso: la riduzione del tasso)	50,00 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		progressivo ("francese") o a richiesta del Cliente, costante ("italiano")
	Tipologia di rata		- preammortamento: soli interessi - ammortamento : capitale ed interessi
	Periodicità delle rate		MENSILE TRIMESTRALE SEMESTRALE

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO	
EURIRS : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei mutui a tasso fisso . E' detto anche IRS.	
A) EurIRS - ril.punt.	
QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata	
EURIBOR : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei mutui a tasso variabile .	
B) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata	
C) Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 6 (sei) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata	
D) Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicata sulla stampa specializzata) per valuta del giorno vigente alla data di stipula e alla data di decorrenza di ogni rata. Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata	
E) Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 6 (sei) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicata sulla stampa specializzata) per valuta del giorno vigente alla data di stipula e alla data di decorrenza di ogni rata. Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata	

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor, invece, non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al finanziamento, a decorrere dalla data indicata nella Dichiarazione stessa:

- 1) in caso di variazione sostanziale, l'Indice di Riferimento secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo risultante dalla Dichiarazione, fermo restando che in caso di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento verrà utilizzato l'ultimo suo valore conosciuto;
- 2) In caso di cessazione dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo vigente alla data della Dichiarazione come riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della banca al seguente indirizzo: <https://gruppo.bancobpm.it/riforma-tassi-ibor/> ;

fermi restando gli obblighi della Banca, diritti del Cliente e conseguenze di cui all'art. 118 bis, commi 3 e 4, TUB.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
A) IRS - Interest Rate Swap (EUROIRS)	IRS a 1 anno	2,130000 % valida dal 29/10/2025 al 29/10/2025
	IRS a 2 anni	2,130000 % valida dal 29/10/2025 al 29/10/2025
	IRS a 3 anni	2,210000 % valida dal 29/10/2025 al 29/10/2025
	IRS a 4 anni	2,270000 % valida dal 29/10/2025 al 29/10/2025
	IRS a 5 anni	2,340000 % valida dal 29/10/2025 al 29/10/2025
	IRS a 6 anni	2,400000 % valida dal 29/10/2025 al 29/10/2025
B) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata		2,030000 % valida dal 01/10/2025 al 31/10/2025
		2,017000 % valida dal 01/09/2025 al 30/09/2025
		1,980000 % valida dal 01/08/2025 al 31/08/2025
C) Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata		2,100000 % valida dal 01/10/2025 al 31/10/2025
		2,085000 % valida dal 01/09/2025 al 30/09/2025
		2,052000 % valida dal 01/08/2025 al 31/08/2025
D) Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata		2,084000 % valida dal 29/10/2025 al 29/10/2025
		2,072000 % valida dal 28/10/2025 al 28/10/2025
		2,065000 % valida dal 27/10/2025 al 27/10/2025
E) Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata		2,124000 % valida dal 29/10/2025 al 29/10/2025
		2,104000 % valida dal 28/10/2025 al 28/10/2025
		2,099000 % valida dal 27/10/2025 al 27/10/2025

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

Per Ammortamento Progressivo o "Ammortamento Francese" s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sottoindicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi.

L'importo delle rate qui di seguito rappresentate è determinato con riferimento ad un **mese di 30 giorni**.

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE
13,710 %	2	4.787,60 €
13,840 %	5	2.318,54 €
13,900 %	6	2.055,22 €

Tasso variabile Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
13,530 %	2	4.779,11 €	-	-
13,530 %	5	2.302,53 €	2.368,70 €	2.237,45 €
13,530 %	6	2.035,49 €	1.905,80 €	1.770,39 €

Finanziamento 100.000,00 € e coperture assicurative finanziate

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE
13,710 %	2	4.846,20 €
13,840 %	5	2.389,49 €
13,900 %	6	2.118,11 €

Tasso variabile Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
13,530 %	2	4.837,61 €	-	-
13,530 %	5	2.372,99 €	2.441,18 €	2.305,92 €
13,530 %	6	2.097,78 €	1.964,11 €	1.824,57 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- ALTRI FINANZIAMENTI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI - Solo in caso di assenza di garanzia ISMEA

Il Cliente ha facoltà di abbinare al mutuo il prodotto assicurativo denominato **POLIZZA CPI** di PiùVera Assicurazioni e PiùVera Protezione (Esempio A) o il prodotto assicurativo **POLIZZA CPI SMALL BUSINESS** di PiùVera Assicurazioni (Esempio B), collocato dalla Banca o acquistato presso primarie compagnie assicurative.

La copertura assicurativa collocata dalla Banca protegge il titolare del mutuo liquidando un importo pari al debito residuo in caso di morte dell'Assicurato.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NOTA: Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

POLIZZA CPI di PiùVera Assicurazioni e PiùVera Protezione
(copertura assicurativa finanziata/finanziabile)

La polizza:

- è abbinabile al finanziamento solo se la durata non è inferiore a 12 mesi;
- non prevede la Banca come beneficiaria delle prestazioni assicurative;
- protegge il titolare del mutuo da eventi che possono compromettere la capacità di rimborsare il mutuo, in quanto:
 - estingue il debito residuo in caso di morte dell'Assicurato o di invalidità totale permanente dell'Assicurato (superiore al 60%) da infortunio o malattia (per tutti gli Assicurati);
 - oltre a quanto sopra, limitatamente alle polizze CPI con durata massima fino a 10 anni, rimborsa fino a 12 rate mensili (36 totali per la durata contrattuale) in caso di:
 - i. inabilità temporanea totale;
 - ii. ricovero ospedaliero solo per grande intervento chirurgico.

La polizza prevede il pagamento di un premio unico a una tariffa calcolata in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 45 % del premio versato al netto delle imposte).

Esempio di calcolo di premio su un finanziamento di 100.000,00 €, per una durata di 72 mesi
 $100.000,00 \text{ €} \times 0,051 \% \times 72 \text{ mesi} = 3.672,00 \text{ €}$

Quota di retrocessione banca pari all'importo di 1.652,40 €

POLIZZA CPI SMALL BUSINESS di PiùVera Assicurazioni
(copertura assicurativa NON finanziata/NON finanziabile)

La polizza, che non prevede la Banca come beneficiaria delle prestazioni assicurative, protegge il titolare del mutuo da eventi che possono compromettere la capacità di rimborsare il mutuo, in quanto:

- rimborsa il capitale assicurato in caso di decesso da infortunio dell'Assicurato o di invalidità totale permanente dell'Assicurato (superiore al 60%) da infortunio o malattia;
- rimborsa fino a 12 rate mensili (24 totali per la durata contrattuale) in caso di:
 - i. inabilità temporanea totale;
 - ii. ricovero ospedaliero da infortunio o malattia.

Requisiti del finanziamento a cui è abbinabile la polizza:

- a) Finanziamento di nuova erogazione, non ipotecario ed erogato su conto corrente Banco BPM S.p.A.;
- b) Piano di ammortamento alla francese;
- c) Durata massima di 60 mesi compreso il periodo di preammortamento;
- d) Massimo capitale finanziato all'Azienda Aderente per finanziamento pari a 200.000,00 €.
- e) Nel caso in cui l'Azienda Aderente abbia più finanziamenti abbinati alla polizza collettiva, la sommatoria dei capitali finanziati per ciascun finanziamento non potrà comunque superare 500.000 €.

La **POLIZZA CPI SMALL BUSINESS** di PiùVera Assicurazioni collocata dalla Banca prevede il pagamento di un premio annuo ricorrente alla tariffa dell'1,33 % calcolato in funzione capitale assicurato e della sua durata espressa in giorni (quota di retrocessione banca pari al 43 % del premio versato al netto delle imposte).

Esempio: su un mutuo di 100.000,00 €, per una durata di 60 mesi e piano di ammortamento sviluppato con un TAN pari a 13,530 %, il totale del premio corrisponde a: 4.345,11 €. Quota di retrocessione banca pari a 1.821,21 €.

Per le polizze assicurative si rinvia agli strumenti di trasparenza previsti dalla normativa IVASS.

Le polizze assicurative precedentemente elencate sono abbinabili esclusivamente alle operazioni di finanziamento offerte alla clientela direttamente dagli addetti delle Filiali della Banca.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico allo scopo di attestare, tra le varie, il contributo alla riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e quindi la minor "CO2 equivalente" immessa in atmosfera). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

Imposta sostitutiva (ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni)	0,250 % dell'importo erogato applicata nel caso di finanziamento con durata superiore a 18 mesi perfezionato con impegno a fermo.
Bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate	Nella misura prevista dalla legge.

▪ **Garanzia per il finanziamento garantito da ISMEA:**

Garanzia diretta, a fronte del rilascio della garanzia, **l'impresa finanziata deve versare a ISMEA**, per il tramite della Banca:

- una **commissione** commisurata al rischio rilevato per l'operazione da garantire il cui costo viene determinato da ISMEA in sede di delibera di ammissione alla garanzia.

Il costo della garanzia è determinato in funzione del numero degli anni di ammortamento, della percentuale di garanzia, della tipologia operazione, nonché delle garanzie fornite: indicativamente si può considerare un costo medio corrispondente ad uno 0,80% per anno dell'importo garantito a decrescere, pagabile in **un'unica soluzione al momento della prima erogazione del finanziamento**;

- un **ulteriore onere pari ad € 100,00 per ciascuna richiesta di garanzia presentata** (a copertura dei costi di istruttoria sostenuti da ISMEA).

Tale onere sarà calcolato - a prescindere dall'esito finale della richiesta (e pertanto anche per operazioni non ammesse alla garanzia) - per ogni nuova richiesta presentata a ISMEA (a far tempo dall'1/1/2013) e deve essere liquidato, su richiesta della stessa, a consuntivo per ciascun trimestre solare.

Garanzia sussidiaria, calcolata sulla quota residua di finanziamento esclusa dalla garanzia diretta, pari allo 0,50 % (una tantum).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula; il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma non supera comunque i 45 giorni.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza preavviso sostenendo gli oneri di estinzione anticipata.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Impegno a fermo

Previo accordo tra il cliente e la Banca, il contratto prevede alternativamente:

Clausola: con impegno a fermo

- l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo; in tal caso troverà applicazione la clausola di cui all. art. 6, comma 3, delle "Condizioni Generali di Contratto";

Clausola: senza impegno a Fermo

- la facoltà della Banca di risolvere il rapporto in qualsiasi momento mediante richiesta di anticipata restituzione di tutto quanto dovuto dal cliente per capitale, interessi ed accessori, con obbligo da parte dello stesso cliente di provvedere entro 20 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Analogamente sarà in facoltà del cliente di risolvere il rapporto in qualsiasi momento mediante pagamento di quanto dovuto per capitale ed interessi.

Qualora il contratto di finanziamento abbia una durata contrattuale superiore a 18 mesi e sia stipulato con la clausola di impegno a fermo, troverà applicazione il regime di imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73 (e successive modifiche ed integrazioni).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;

- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Clausola di fallback	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Clientela non consumatori	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune

	spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.